

Legge 31 maggio 1965, n. 575: Disposizioni contro la mafia.

(Pubblicata nella G.U. n. 138 del 5 giugno 1965)

(Omissis)

Art. 10 [1]

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l' esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell' albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l' esercizio del commercio all' ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all' ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l' efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal

giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione [2] .

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all' art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale [3] .

(1) Articolo sostituito dall' art. 3, L. 19 marzo 1990, n. 55 .

(2) Comma aggiunto dall' art. 20, comma 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

(3) Comma aggiunto, dall' art. 22bis, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 .

Art. 10-bis [1]

1. Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d' intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell' art. 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari [2] .

2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d' appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l' impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell' art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5-ter dell' art. 10, e al secondo comma dell' art. 10quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo [3] .

3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l' applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso [4] .

4. I questori dispongono l' immediata immissione negli archivi magnetici del Centro Elaborazione Dati di cui all' art. 8 della legge 1d aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l' applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione [4] .

5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai

successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell' art. 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell' art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell' interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima [5] .

6. Ai fini dell' applicazione delle norme sull' albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla Prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell' informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma [4] .

7. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l' intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni [6] .

8. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

9. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all' articolo precedente [7]

(1) Articolo aggiunto dall' art. 20, legge 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Comma modificato dall' art. 4, primo comma, L. 19 marzo 1990, n. 55 .

(3) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 23 dicembre 1982, n. 936, dall' art. 4, comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente modificato dall' art. 22-bis, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356.

(4) Comma aggiunto dall' art. 3, L. 23 dicembre 1982, n. 936.

(5) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, L. 23 dicembre 1982, n. 936, e sostituito dall'art. 4, comma 3, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(6) Comma modificato dall' art. 4, comma 4, L. 19 marzo 1990, n. 55.

(7) Comma sostituito dall' art. 4, comma 5, L. 19 marzo 1990, n. 55

Art. 10-ter [1]

(1) Articolo abrogato dall' art. 36, comma 1, L. 19 marzo 1990, n. 55

Art. 10-quater [1]

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell' art. 10 chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l' assistenza di un difensore, svolgere in Camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l' acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli artt. 2-bis e 2-ter [2] .

2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell' art. 10 possono essere adottati, su richiesta dal procuratore della Repubblica o dal questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l' applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvedo lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma [3] .

3. Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell' art. 3-ter.

(1) Articolo aggiunto dall' art. 20, legge 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Comma modificato dall' art. 5, comma 1, L. 19 marzo 1990, n. 55

(3) Comma modificato dall' art. 5, comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 10-quinquies [1]

1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che

consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall' art. 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni [2] .

2. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

(1) Articolo aggiunto dall' art. 20, L. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Comma sostituito dall' art. 6, L. 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 10-sexies [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 17 gennaio 1994, n. 47.

Art. 11

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.